

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77)	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	124
5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena ...	120
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	126
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
AVVERTENZA	123

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto

i docenti della classe di concorso oggetto dell'interrogazione sono di fatto tagliati fuori dall'inserimento nella relativa graduatoria. Si tratta di una situazione particolarmente grave in Sardegna, dove gli insegnanti precari non riescono ad inserirsi nella realtà lavorativa locale.

5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tamara BLAZINA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, considerata la specificità delle scuole in Italia ove si insegna la lingua slovena. In parti-

colare in Friuli-Venezia Giulia, le medesime scuole, nonostante facciano parte del sistema educativo italiano, sono penalizzate nell'accesso ai nuovi strumenti digitali utilizzati nell'insegnamento. Rileva quindi che, a tutt'oggi, il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) non è ancora utilizzabile in lingua slovena, auspicando che il Governo intervenga al più presto a risolvere la situazione.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

C. 841 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 ed è composto di tre articoli, che recano le disposizioni di rito proprie dei progetti di legge di ratifica, riguardanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica del-

l'Accordo, di cui all'articolo 1, l'ordine di esecuzione dello stesso, previsto dall'articolo 2, e l'entrata in vigore del provvedimento, in base all'articolo 3. Illustra quindi il contenuto dell'Accordo, composto di 6 articoli, con particolare riferimento agli aspetti di competenza della VII Commissione, segnalando che lo stesso è finalizzato a concludere una lunga ed annosa vertenza sulla sede diplomatica lituana a Roma, che aveva avuto origine nel lontano 1937, con l'acquisto da parte della Repubblica lituana di un immobile sito a Roma, in via Nomentana n. 116, denominato, a partire da quel momento, «Villa Lituania». A seguito però dell'annessione sovietica del paese baltico, a partire dal 1940 la villa passò, di fatto, in possesso all'Unione sovietica che provvide anche ad estinguere il mutuo ipotecario che gravava sull'immobile, divenendone proprietaria nel 1945. Attualmente, pertanto, Villa Lituania ospita gli uffici consolari a Roma della Federazione russa, quale Stato continuatore della soggettività internazionale dell'URSS.

Ricorda, altresì, che l'indipendenza della Lituania è stata riconosciuta dalla Comunità internazionale nel 1991 e, nell'intento di superare la controversia aperta con Vilnius in ordine all'individuazione di una nuova sede per la missione lituana a Roma, il Governo italiano ha prospettato negli ultimi anni una serie di proposte di soluzione, non accolte dall'altra parte, non reputandole questa idonee alle sue esigenze e adottando una posizione volta a sottoporre la controversia di fronte alla Corte internazionale di giustizia o davanti ad un tribunale arbitrale per valutare l'eventuale violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi di protezione diplomatica. Da ultimo, nel 2011, si è convenuto di addivenire ad una soluzione consensuale della controversia e il Governo italiano – attraverso l'Agenzia del demanio – ha individuato un immobile di pregio all'interno di Palazzo *Blumenstihl*, sito a Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1. Tale immobile è risalente al 1890 ed è pervenuto al demanio a

seguito del recupero di un debito fiscale. Rileva che per il suo rilevante interesse culturale, la sua ubicazione e la fama del suo progettista, l'architetto Luca Carimini – uno dei protagonisti dell'architettura romana della seconda metà del XIX secolo – risulta adeguato al prestigio richiesto. Aggiunge, inoltre, che il Governo lituano ha accettato l'offerta ed è stato quindi stipulato – il 21 febbraio 2013 – l'Accordo in esame, previa acquisizione dei nulla osta alla firma da parte delle amministrazioni competenti coinvolte, ovvero Agenzia del demanio, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma. Evidenzia che, in realtà, come riportato nell'analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento, l'Accordo prevede un'ipotesi di concessione di un bene demaniale ad uno Stato straniero che esula dalla normativa vigente in materia e che è riconducibile ad una soluzione di componimento bonario di una controversia. Osserva che l'Accordo – all'articolo 1 – concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania l'intero quarto piano di Palazzo *Blumenstihl*, pari a circa 700 metri quadrati, affinché lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo di quel Paese, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. La concessione avrà la durata di 99 anni a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato. L'articolo 2 dell'Accordo dispone che tale immobile sia concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potrà concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica italiana. Ai sensi dell'articolo 3 la parte lituana si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo stato attuale richiede e a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità e in stato di buona conservazione. Considerato il carat-

tere storico e artistico dell'immobile, sottolinea che le autorità lituane saranno tenute a rispettare la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti autorità italiane, corrispondenti agli standard normalmente accettati in circostanze analoghe. Secondo la previsione dell'articolo 4 il Governo lituano – tra l'altro – si impegna a facilitare il Governo italiano, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius. L'articolo 5 designa i Ministeri degli affari esteri italiano e lituano quali enti esecutori per l'attuazione del Trattato, mentre l'articolo 6 reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore dello stesso.

Sottolinea che la ratifica dell'Accordo potrebbe auspicabilmente coincidere con l'inizio del semestre di presidenza lituana dell'Unione europea, che si apre il 1° luglio prossimo. La relazione tecnica annessa al disegno di legge in esame ribadisce che lo stesso non comporta nuovi oneri a carico del bilancio statale, in quanto tutti gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno a carico del Governo della Repubblica di Lituania, compresi quelli per i necessari lavori di rinnovazione e conservazione dell'immobile. Ribadisce che la ratifica introduce una deroga alla normativa italiana vigente in materia di concessione d'uso dei beni demaniali, che ha ad oggetto sia la natura soggettiva del concessionario, trattandosi di uno Stato straniero, sia la durata della concessione stessa: quest'ultima – alla luce della normativa vigente posta dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 – deroga dal limite di diciannove anni, come indicato nell'analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento. L'Italia mantiene la proprietà dell'immobile concesso in uso: alla scadenza della concessione il Governo italiano potrà riottenere la piena disponibilità dell'appartamento oppure rinegoziare l'estensione della vigenza dell'Accordo e, dunque,

della concessione d'uso dell'immobile alle condizioni che riterrà più opportune. Ricorda, al riguardo, che nel corso dell'esame in sede referente del presente progetto di ratifica presso la III Commissione della Camera, nella seduta del 29 maggio 2013, il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro, nel riprendere quanto affermato nell'analisi tecnico-normativa, ha fatto presente — tra l'altro — che la ratifica dell'Accordo in esame pone fine a un'annosa questione immobiliare tra i due Paesi. Si tratta di una vicenda che rappresenta l'ultima pendenza di natura immobiliare legata all'annessione sovietica del Paese baltico, ove è ancora forte la memoria storica dell'occupazione dei territori da parte dell'Unione Sovietica, come osservato dal sottosegretario Giro, secondo il quale la concessione di una sede adeguata per la rappresentanza diplomatica alla Repubblica di Lituania rappresenta l'adempimento di un debito morale dell'Italia nei confronti di quel Paese. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Simonetta GIOR-DANI, condividendo la relazione della deputata Zampa, rileva che non ci sono profili critici per il Ministero per i beni e le attività culturali. Esprime quindi nulla osta sul provvedimento in esame.

Giorgio LAINATI (Pdl) preannuncia voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Rammenta come nel periodo di occupazione sovietica della Lituania, nei pressi di via Po, a Roma, sia stato adibito da alcuni esuli lituani un appartamento quale ambasciata di fatto di quel Paese. Si tratta quindi di una ratifica che pone lieto fine ad una vicenda molto sentita da parte dei cittadini lituani.

I deputati Mara CAROCCI (PD), Milena SANTERINI (SCpI), Giuseppe BRESCIA (M5S) e Nicola FRATOIANNI (SEL), con distinti interventi, preannunciano, anche a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-00012 Pili: Sull'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A77).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si riassume preliminarmente il contesto normativo nell'ambito del quale si collocano le questioni sollevate dall'onorevole interrogante.

La legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 605, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La medesima disposizione ha fatto salvi gli inserimenti da effettuare nelle citate graduatorie per il biennio 2007/2008 e gli inserimenti dei docenti che alla data dell'intervento normativo stessero frequentando le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il corso di scienza della formazione primaria ed i corsi di didattica della musica presso i conservatori, subordinatamente all'effettivo conseguimento dell'abilitazione.

Con l'articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011) il legislatore ha confermato la chiusura delle graduatorie per l'insegnamento disponendo che il relativo aggiornamento sia effettuato con cadenza triennale.

Il decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 ha realizzato tale aggiornamento attribuendo a coloro che risultavano già inseriti nelle graduatorie la facoltà di chiedere la conservazione della posizione, l'aggiornamento del punteggio, la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il trasferimento a una provincia diversa da quella di inserimento.

Sul sistema così sinteticamente descritto è intervenuta la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-

legge n. 216 del 2011 con la quale viene istituita una fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento destinata a coloro che hanno conseguito l'abilitazione avendo frequentato, negli anni dal 2008/2009 al 2010/2011:

a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);

b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;

c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Tale intervento trova ragion d'essere nel fatto che a differenza delle SSIS, i corsi abilitanti Cobaslid e quelli per strumento musicale non erano stati precedentemente sospesi.

Tali percorsi di abilitazione all'insegnamento non sono oggi più attivi in quanto sostituiti dal Tirocinio formativo attivo (TFA).

La particolare posizione di coloro che si sono abilitati per la classe di concorso A77 nel 2011/12 è oggetto di una disposizione transitoria contenuta nel decreto ministeriale n. 249 del 2010 (articolo 15, comma 21) secondo la quale coloro che hanno iniziato il percorso abilitante prima dell'entrata in vigore del citato decreto

ministeriale possono concluderlo ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'immatricolazione conseguendo pertanto il titolo con valore abilitante per l'accesso all'insegnamento.

Per quanto riguarda l'inserimento nelle graduatorie si tratta di un intervento non realizzabile in via amministrativa risultando necessaria un'ulteriore modifica normativa.

ALLEGATO 2

5-00080 Blazina: Sui libri di testo in versione digitale o mista, con particolare riferimento a quelli redatti nella lingua delle minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta a quanto illustrato dall'onorevole interrogante giova ricordare come il sistema scolastico assicura piena tutela delle minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese prevedendo una serie di misure volte a garantire l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle comunità linguistiche riconosciute.

Solo per citare alcuni esempi, nella provincia di Bolzano è previsto che l'insegnamento delle lingua minoritaria sia effettuato da insegnanti di lingua madre; presso le comunità ladine la normativa vigente prevede un apposito Intendente scolastico e l'istituzione di un Ufficio scolastico provinciale per l'amministrazione delle scuole; in Friuli Venezia Giulia viene richiesta a tutti gli insegnanti una competenza in lingua slovena e in accordo con le istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia vengono organizzati seminari e predisposti programmi anche individualizzati con corsi di lingua, attività di tirocinio presso le scuole e frequenza di corsi universitari.

Ciò premesso, con specifico riferimento ai problemi sollevati dall'onorevole interrogante si rappresenta che:

1. il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità *on line* attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

Con la circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 il MIUR ha fornito indicazioni per l'attuazione di tale disposizione e in tale sede è stato precisato che dalla modalità telematica sono escluse le iscrizioni relative alle scuole dell'infanzia, alle scuole in lingua slovena, alle scuole delle province di Aosta, Trento e Bolzano e i corsi per l'istruzione per gli adulti attivati anche presso le sezioni carcerarie.

Si tratta di una decisione che è stata assunta in ragione del fatto che le modalità di realizzazione delle iscrizioni *on line* dettate per l'intero sistema scolastico non si adattano a realtà connotate da specificità tali da rendere necessaria la definizione di una procedura *ad hoc*.

Non si esclude peraltro che tale procedura possa essere definita in un prossimo futuro, una volta entrato a regime il sistema e una volta che siano stati effettuati tutti gli aggiustamenti necessari.

2. Quanto all'adozione dei libri di testo nella versione digitale o mista da parte delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, si fa presente che in quelle realtà l'adozione di libri di testo adatti agli insegnamenti impartiti o la traduzione di quelli generalmente utilizzati ha seguito procedure del tutto specifiche ed è stata generalmente curata dalle amministrazioni presenti sul territorio. D'altra parte, anche nei decreti ministeriali precedenti al decreto ministeriale n. 209 del 2013, non risulta contenuta alcuna specifica previsione al riguardo.

Si assicura comunque l'onorevole interrogante che in occasione delle prossime circolari con le quali annualmente si forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche, ai docenti e all'Associazione Italiana Editori relativamente all'adozione

dei libri scolastici, sarà presa in considerazione l'opportunità di impartire istruzioni affinché vengano resi disponibili libri di testo nella versione digitale o mista anche per le scuole delle comunità linguistiche riconosciute.